

Origine ed evoluzione della normativa sui corroboranti

Carlo Bazzocchi – ATBio Associazione



Mezzi tecnici per un'agricoltura sostenibile

SOSTANZE CORROBORANTI: POTENZIALITA' ED IMPIEGO DELLE POLVERI DI ROCCIA

Sala «20 maggio 2012» Regione Emilia-Romagna – BOLOGNA, 30 gennaio 2024



ATBio è un'associazione libera e indipendente, apartitica e aconfessionale, con carattere culturale-scientifico, formativo e informativo e senza fini di lucro.

SCOPI

ATBio ha lo scopo di rappresentare e tutelare l'interesse comune dei propri associati siano **Tecnici Consulenti o Tecnici Ispettori** e operanti nel settore dell'agricoltura biologica.

Favorire la crescita professionale dei soci valorizzandone, promuovendone e tutelandone l'attività lavorativa.

Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione si adopera per **favorire comportamenti professionali virtuosi** dei Tecnici Consulenti e dei Tecnici Ispettori ed elevare la standardizzazione qualitativa delle loro prestazioni professionali.

ATBio
Associazione Nazionale Tecnici e Ispettori per le Produzioni Biologiche
Bologna – Italia - e.mail:info@atbio.it

ATBio



Associazione Nazionale
Tecnici e Ispettori per le
Produzioni Biologiche

ATTIVITA'

- Partecipazione alle attività istituzionali: MASAF e tavoli regionali;
- Incontri mensili (*giovedì in legis*): aggiornamenti normativi;
- Incontri di approfondimento tecnici;
- Formazione: realizzazione e partecipazione a corsi formazione;
- Convegni e altra attività di divulgazione
 - Incaricato di pubblico servizio,
 - mezzi tecnici in A.B.;
- Collaborazioni con enti di ricerca e Università;
- ...

ATBio

Associazione Nazionale Tecnici e Ispettori per le Produzioni Biologiche
Bologna – Italia - e.mail: info@atbio.it

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA

CATEGORIE

1. FITOSANITARI (PESTICIDI):

- FITOSANITARI (propriamente detti)

tale normativa regola anche:

- **SOSTANZE DI BASE**
- *COADIUVANTI*

2. FERTILIZZANTI

tale normativa regola anche i:

- *BIOSTIMOLANTI*

3. CORROBORANTI

4. MEZZI e MATERIALI con ATTIVITA' FISICA

5. SOSTANZE E MATERIALI VARI: prodotti per la gestione e fertilizzazione dei suoli, per l'acqua, etc.



I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA

CATEGORIA

3. CORROBORANTI

Origine/passato

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA

3. CORROBORANTI

Quando e come nasce questa nuova categoria di mezzi tecnici

REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1991

relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA

3. CORROBORANTI

B. PRODOTTI DESTINATI ALLA LOTTA CONTRO I PARASSITI E LE MALATTIE

Nome	Descrizione, requisiti di composizione, condizioni per l'uso
Preparati a base di piretri estratti da <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> , contenenti eventualmente un agente sinergico	
Preparati da <i>Derris elliptica</i>	
Preparati da <i>Quassia amara</i>	
Preparati da <i>Ryania speciosa</i>	
→ Propolis	
→ Terra diatomacea	
→ Polvere di pietra	
Preparati a base di metaldeide, contenenti un repellente per animali superiori e limitatamente all'uso all'interno di trappole	
Zolfo	
Poltiglia bordolese	
Poltiglia borgognona	
→ Silicato di sodio	
→ Bicarbonato di sodio	
→ Sapone di potassio (sapone molle)	
Preparati di feromoni	
Preparati di <i>Bacillus thuringiensis</i>	
Preparati granulari di virus	
→ Oli vegetali e animali	
Olio di paraffina	

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA

3. CORROBORANTI

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 15 luglio 1991
relativa all'immissione in commercio dei
prodotti fitosanitari
(91/414/CEE)**

recepito in Italia con il:

**DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 194
Attuazione della direttiva 91/414/CEE
in materia di immissione in commercio di
prodotti fitosanitari.**

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA

3. CORROBORANTI

DPR 23 aprile 2001 - N. 290

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Art. 38.

Disposizioni per l'uso di prodotti naturali e particolari in agricoltura biologica

Il solfato di rame, gli zolfi grezzi o raffinati, sia moliti che ventilati ed il solfato ferroso ... ed i prodotti elencati nell'allegato 2 al presente regolamento non sono soggetti ad autorizzazione quando non siano venduti con denominazione di fantasia.

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

DPR 23 aprile 2001 N. 290 Art. 38 - Allegato 2

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	<i>E' il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento.</i>	
2. Terra diatomacea o farina fossile o tripoli	<i>Il prodotto commerciale è ottenuto tal quale dai depositi di alghe diatomee fossilizzate</i>	
3. Polvere di pietra o di roccia	<i>Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.</i>	<i>Esente da elementi inquinanti.</i>
4. Silicato di sodio	<i>Il prodotto commerciale deve presentare un titolo minimo del 30% di silicato di sodio. Le condizioni per l'uso devono prevedere una corrispondente utilizzazione massimo pari al 4% in volume diluito in acqua di prodotto commerciale con un titolo del 30% di principi attivi.</i>	
5. Bicarbonato di sodio	<i>Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.</i>	
6. Gelatina (non di origine animale)	<i>Si intende convenzionalmente per gelatina ad uso insetticida, il gel di silicio ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari; il prodotto commerciale deve specificare il contenuto percentuale in ossido di silicio presente.</i>	

ATBio



Associazione Nazionale
Tecnici e Ispettori per le
Produzioni Biologiche

CORROBORANTI PER IL BIO (e ovviamente per l'agricoltura generale)

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	E' il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
2. Polvere di pietra o di roccia	<i>Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.</i>	<i>Esente da elementi inquinanti.</i>
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07 art. 12, lettera c.	
6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa (1), borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.)	Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. E' ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. (1) L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 15314 del 22 maggio 2009.	

CORROBORANTI PER IL BIO (e ovviamente per l'agricoltura generale)

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%.	
8. Aceto	Di vino e frutta.	
9. Sapone molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale.	
10. Calce viva	Utilizzabile unicamente tal quale.	
11. Estratto integrale di castagno a base di tannino	Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini.	
12. Soluzione acquosa di acido ascorbico	Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%.	Il prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.
13. Olio vegetale trattato con ozono	Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole).	Trattamento ammesso sulla coltura in campo.
14. Estratto glicolico a base di flavonoidi	Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante.	Trattamento ammesso sulla coltura in campo.
15. Lievito inattivato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Non derivato da OGM	Applicazione fogliare

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA

CATEGORIA

3. CORROBORANTI

oggi

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA

3. CORROBORANTI – LE NORME

DPR n. 55 del 28 febbraio 2012

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

DM 2587 del 10 marzo 2020

Istituzione della commissione tecnica di cui al DPR N. 55/2012

DM 229771 del 20 maggio 2022

Disposizioni per l'attuazione del Reg. (UE) 2018/848 che abroga il Reg. (CE) 834/2007 ... e abroga i DM 18 luglio 2018 n. 6793,

...

Allegato 2

Prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali

I CORROBORANTI DEL BIOLOGICO

Reg. UE 2018-848 - art. 9 - Norme di produzione

Nella produzione biologica è consentito l'uso di prodotti e sostanze per fini diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento, a condizione che tale uso sia conforme ai principi di cui al capo II.

**DPR (Decreto del Presidente della Repubblica)
n. 55 del 28 febbraio 2012**

Secondo il DPR 2012 n. 55 Art. 1 comma 4 si intendono per: "corroboranti», potenziatori delle difese delle piante, sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che:

- 1) migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi;*
- 2) proteggono le piante da danni non provocati da parassiti.*

CORROBORANTI PER IL BIO (e ovviamente per agricoltura generale)

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione qualitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
1. Propolis	E' il prodotto costituito dalla raccolta, elaborazione e modificazione, da parte delle api, di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede l'estrazione in soluzione acquosa od idroalcolica od oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente con prodotti presenti in questo allegato). L'etichetta deve indicare il contenuto in flavonoidi, espressi in galangine, al momento del confezionamento. Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume di propoli sul prodotto finito.	
2. Polvere di pietra o di roccia	Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione meccanica di vari tipi di rocce, la cui composizione originaria deve essere specificata.	Esente da elementi inquinanti.
3. Bicarbonato di sodio	Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 99,5% di principio attivo.	
4. Gel di silice	Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e similari.	
5. Preparati biodinamici	Preparazioni previste dal regolamento CE n. 834/07 art. 12, lettera c.	
6. Oli vegetali alimentari (arachide, cartamo, cotone, girasole, lino, mais, olivo, palma da cocco, senape, sesamo, soia, vinacciolo, argan, avocado, semi di canapa (1), borragine, cumino nero, enotera, mandorlo, macadamia, nocciolo, papavero, noce, riso, zucca.)	Prodotti ottenuti per spremitura meccanica e successiva filtrazione e diluizione in acqua con eventuale aggiunta di co-formulante alimentare di origine naturale. Nel processo produttivo non intervengono processi di sintesi chimica e non devono essere utilizzati OGM. L'etichetta deve indicare la percentuale di olio in acqua. E' ammesso l'impiego del Polisorbato 80 (Tween 80) come emulsionante. (1) L'olio di canapa deve derivare esclusivamente dai semi e rispettare quanto stabilito dal reg. (CE) n. 1122/2009 e dalla circolare del Ministero della salute n. 15314 del 22 maggio 2009.	

CORROBORANTI PER IL BIO (e ovviamente per agricoltura generale)

Denominazione della tipologia di prodotto	Descrizione, composizione quali-quantitativa e/o formulazione commerciale	Modalità e precauzioni d'uso
7. Lecitina	Il prodotto commerciale per uso agricolo deve presentare un contenuto in fosfolipidi totali non inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non inferiore al 15%.	
8. Aceto	Di vino e frutta.	
9. Sapone molle e/o di Marsiglia	Utilizzabile unicamente tal quale.	
10. Calce viva	Utilizzabile unicamente tal quale.	
11. Estratto integrale di castagno a base di tannino	Prodotto derivante da estrazione acquosa di legno di castagno ottenuto esclusivamente con procedimenti fisici. L'etichetta deve indicare il contenuto percentuale in tannini.	
12. Soluzione acquosa di acido ascorbico	Prodotto derivante da idrolisi enzimatica di amidi vegetali e successiva fermentazione. Il processo produttivo non prevede processi di sintesi chimica e nella fermentazione non devono essere utilizzati OGM. Il prodotto deve presentare un contenuto di acido ascorbico non inferiore al 2%.	Il prodotto è impiegato esclusivamente in post-raccolta su frutta e ortaggi per ridurre e ritardare l'imbrunimento dovuto ai danni meccanici.
13. Olio vegetale trattato con ozono	Prodotto derivato dal trattamento per insufflazione con ozono di olio alimentare (olio di oliva e/o olio di girasole).	Trattamento ammesso sulla coltura in campo.
14. Estratto glicolico a base di flavonoidi	Prodotto derivato dalla estrazione di legname non trattato chimicamente con acqua e glicerina di origine naturale. Il prodotto può contenere lecitina (max 3%) non derivata da OGM quale emulsionante.	Trattamento ammesso sulla coltura in campo.
15. Lievito inattivato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	Non derivato da OGM	Applicazione fogliare

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA

CORROBORANTI - PREPARATI BIODINAMICI

REG. UE 2018/848

Art. 3 Definizioni ...

25) «preparati biodinamici»: miscele tradizionalmente utilizzate nell'agricoltura biodinamica

ALLEGATO II

NORME DETTAGLIATE DI PRODUZIONE DI CUI AL CAPO III

1.9.9. È consentito l'uso di preparati biodinamici.

DM 2587 del 10 marzo 2020

Istituzione della commissione tecnica di cui al DPR N. 55/2012

«Preparati biodinamici» per le cui caratteristiche di formulazione e preparazione sono ben dettagliate ed inequivocabilmente definite nell'ambito dei disciplinari e delle regole predisposte dalle associazioni di agricoltori biodinamici e relativi enti di certificazione

ATBio



Associazione Nazionale
Tecnici e Ispettori per le
Produzioni Biologiche

DM 229771 del 20 maggio 2022

Allegato 2 - aggiornamento

15.LIEVITO INATTIVATO SACCHAROMYCES CEREVISIAE	Non derivato da OGM	Applicazione fogliare
--	---------------------	-----------------------

CONSIDERATO che la commissione tecnica di cui al Decreto ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416 ha espresso parere favorevole all'inserimento del prodotto lievito inattivato *Saccharomyces cerevisiae* nell'elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, nel corso della riunione svoltasi in data 15 novembre 2019

Ora le commissioni sono regolamentate dal:

DM 2587 del 10 marzo 2020

Istituzione della commissione tecnica di cui al DPR N. 55/2012

CORROBORANTI – ATTIVITA'

Secondo il DPR 2012 n. 55 - art. 1 comma 4 si intendono per: "corroboranti, potenziatori delle difese delle piante, sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che:

- 1) migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi;*
- 2) proteggono le piante da danni non provocati da parassiti.*

DM 2587 del 10 marzo 2020

Istituzione della commissione tecnica di cui al DPR N. 55/2012

Nel Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012 n. 55 i «Corroboranti» potenziatori delle difese delle piante, di seguito corroboranti, sono definiti come mezzi tecnici di origine naturale che migliorano o aumentano la naturale resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi e dei danni abiotici o incentivando il metabolismo secondario della pianta al fine di contenere gli attacchi da parte di patogeni e parassiti o agendo quali «sistemi fisici isolanti».

I MEZZI TECNICI DELL'AGRICOLTURA

Secondo il DPR 2012 n. 55 - art. 1 comma 5

«che includono anche quelli agenti per via fisica o meccanica, non sono immessi sul mercato come prodotti fitosanitari e non sono utilizzati per scopi fitosanitari, ma nondimeno utili in funzione delle seguenti proprietà:

- 1) migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi;*
- 2) proteggono le piante da danni non provocati da parassiti.*

Per il biologico il Reg. UE 2018/848

All. II Norme dettagliate di produzione cui al capo III

1.10.1. La prevenzione dei danni provocati da organismi nocivi ed erbe infestanti si basa principalmente sulla protezione ottenuta attraverso:

- i nemici naturali,
- la scelta delle specie, delle varietà e del materiale eterogeneo,
- la rotazione delle colture,
- le tecniche di coltivazione, come la biofumigazione, i metodi meccanici e fisici, e
- i processi termici, quali la solarizzazione o, nel caso delle colture protette, il trattamento a vapore del suolo a profondità limitata (profondità massima di 10 cm).

CORROBORANTI – IMMISSIONE IN COMMERCIO

DM 2587 del 10 marzo 2020

**Istituzione della commissione tecnica di cui al DPR N.
55/2012**

La ditta responsabile dell'immissione in commercio di un prodotto «Corroborante» deve dichiarare, tramite Comunicazione da trasmettersi per posta elettronica al competente ufficio del Mipaaf, che il corroborante risponda integralmente alle caratteristiche della tipologia cui appartiene e che contenga esclusivamente le componenti dichiarate in etichetta, salvo eventuali residui tecnicamente inevitabili, derivanti dalle materie prime e/o dai processi produttivi utilizzati.

npS: l'autodichiarazione

ATBio



Associazione Nazionale
Tecnici e Ispettori per le
Produzioni Biologiche

CORROBORANTI – NOME COMMERCIALE

DM 2587 del 10 marzo 2020

**Istituzione della commissione tecnica di cui al DPR N.
55/2012**

Nome commerciale: Il DPR 55/2012 vieta nomi di fantasia, ma questo non implica che tutti i prodotti commerciali debbano avere lo stesso «Nome». In altri termini, il nome commerciale non è necessario che coincida con la tipologia di corroborante ma deve agevolmente consentirne l'identificazione. Non deve essere peraltro forviante rispetto ai contenuti e non deve trarre in inganno l'acquirente.

Alcuni obiettivi di grande importanza strategica, che il Green Deal sostiene:

- **Riduzione del 50% nell'uso dei pesticidi chimici entro il 2030;**
- **Riduzione del 50% nell'uso dei pesticidi più pericolosi entro il 2030;**
- Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti;
- Ridurre almeno del 20% l'uso di fertilizzanti entro il 2030;
- Ridurre del 50% la vendita di sostanze antimicrobiche;
- Il 25% del totale dei terreni agricoli dovrà essere dedicato all'agricoltura biologica entro il 2030.

CATEGORIA

3. CORROBORANTI

Domani/futuro

Grazie per l'attenzione
Carlo Bazzocchi